



Handwritten signature

Statuto

Statuto allegato all'Atto costitutivo del 2 dicembre 2008 dell'Associazione di Volontariato ex L.266/1991 e L.r. 22/1994 (originariamente denominata "WWF Caltanissetta") costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 19.12.2008 al n. 3792 serie 3.

STATUTO

Preambolo

I. L'Associazione "WWF Sicilia Centrale", costituita con atto registrato in data 19.12.2008 presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta al n. 3792 serie 3, sotto il nome di "WWF Caltanissetta", ne è la continuatrice in ossequio alle finalità delle origini ed assume tale nuova denominazione con la registrazione presso la predetta Agenzia delle Entrate delle relative modifiche statutarie approvate in data 26 Settembre 2015.

II. L'Associazione WWF Sicilia Centrale ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, ai valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si richiama, inoltre, al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

III. WWF Sicilia Centrale si riconosce nella Missione del WWF Internazionale di costruire un futuro in cui l'Umanità possa vivere in armonia con la Natura e sostiene l'azione del WWF ITALIA, organizzazione che - con l'aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni - contribuisce incisivamente a conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo.

IV. WWF Sicilia Centrale opera per avviare processi di cambiamento che conducano a un vivere sostenibile. Agisce con metodi innovativi capaci di aggregare le migliori risorse culturali, sociali, economiche.

V. Nella sua attività, il WWF si ispira ai seguenti principi e valori:

- essere un'organizzazione, indipendente, multiculturale, politica ma non partitica;
- avvalersi della migliore informazione scientifica disponibile per individuare e perseguire i propri obiettivi;
- ricercare il dialogo ed evitare contrapposizioni non necessarie;
- creare soluzioni concrete di conservazione attraverso la combinazione di progetti sul campo, iniziative politiche, "capacity building" ed educazione;
- coinvolgere le comunità locali rispettando le loro aspirazioni e i loro bisogni;
- stringere adeguate collaborazioni con altre organizzazioni, istituzioni ambientali e politiche, governi ed opinione pubblica per rafforzare l'efficacia del WWF;
- valutare criticamente l'adeguatezza e l'efficacia dei propri sforzi per raggiungere gli obiettivi definiti ed essere un attento amministratore dei fondi.

==§==

ART. 1

Denominazione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), una libera Organizzazione di volontariato (ODV), apartitica ed aconfessionale, denominata "WWF Sicilia Centrale", con sede legale nel Comune di Caltanissetta, più avanti detta "Associazione". L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella suddetta denominazione sociale, anche con l'acronimo "ETS", potrà avvenire alle condizioni di cui al successivo articolo 26.

2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. L'Associazione, tramite deliberazione del Consiglio Direttivo, può altresì articolare la propria presenza sul territorio istituendo proprie succursali, delegazioni, sedi operative e rappresentanze nell'ambito della Regione Siciliana, senza che ciò comporti modifica al presente Statuto.

3. L'Associazione ha durata illimitata. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

4. L'Associazione riconosce in WWF ITALIA il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni. L'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari del WWF ITALIA, impegnando l'ente e i propri associati a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di Organizzazione di volontariato.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione opera democraticamente, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, degli altri volontari e delle persone aderenti agli enti associati, nonché dei soci del WWF ITALIA.

2. L'Associazione, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, esercita le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) organizzazione e gestione di attività escursionistiche, di interesse sociale e culturale;
 - e) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) protezione civile;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
 - j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle iniziative di aiuto reciproco e dei gruppi di acquisto solidale;
- attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma del Codice del Terzo settore, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge e individuate dall'Organo di amministrazione con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

3. L'Associazione può promuovere anche attività riguardanti:

- a) la realizzazione di progetti ed iniziative per la conservazione della diversità genetica, delle specie, del suolo e degli ecosistemi, nonché la realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni in difesa del paesaggio e della natura, degli ambienti urbani, del territorio e della biodiversità, anche per favorire processi di mitigazione e adattamento nei cambiamenti climatici;
- b) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, culturale, dell'artigianato, delle tradizioni e del folklore;
- c) la vigilanza ambientale, venatoria, ittica, micologica e zoofila, per la tutela della flora, della fauna e del suolo; per contrastare gli illeciti ambientali, in ogni loro declinazione, ed il bracconaggio; tutelare il patrimonio zootecnico e gli animali d'affezione e d'allevamento; garantire il benessere animale ed impedire ogni crudeltà, maltrattamento o uccisione non necessaria, ovvero per avversare ogni sottoposizione a sevizie o violenze etologiche a carico di una determinata specie ovvero di un singolo animale;
- d) l'assistenza e consulenza per attività di censimenti e monitoraggi faunistici; raccolta di campioni biologici e prove di laboratorio; piani di miglioramento ambientale a fini faunistici, di reintroduzione ed immissione di fauna, attività di *radiotracking* per il monitoraggio di animali e/o fototrappole anche ai fini di monitoraggi ambientali; la gestione di strutture faunistiche e per il ripopolamento anche ittico, punti di alimentazione/foraggiamento artificiale, approvvigionamento di acqua, nidi artificiali e simili; la realizzazione e/o gestione di strutture operative, centri di cura e recupero di animali selvatici o centri per la custodia di animali domestici o esotici, destinati ad esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della vigente normativa sulla tutela degli animali;



- e) la gestione di siti di interesse naturalistico, scientifico, archeologico o storico-culturale; aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna; parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali e nazionali vigenti; la gestione dei Centri di Educazione Ambientali (CEA), centri botanici e vivai, fattorie didattiche, centri didattici naturalistici, musei, biblioteche, laboratori e strutture similari;
- f) la vigilanza sulla corretta gestione del territorio e delle risorse naturali da parte della Pubblica Amministrazione; il contrasto ai reati e alle illegalità ambientali, in ogni loro forma, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine e la Magistratura, studiando le modalità più idonee per realizzare interventi di prevenzione e contrasto della eco-criminalità e di ogni attività illecita finalizzata alla corruzione e comunque alla violazione delle norme e dei principi che devono informare il corretto andamento della Pubblica Amministrazione;
- g) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali, del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica; la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;
- h) la promozione di metodi partecipativi di cittadini e comunità alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale, nonché la stipula con Enti pubblici e privati di contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;
- i) la realizzazione di pubblicazioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di formazione e manifestazioni, anche col concorso di similari organizzazioni e di interventi finanziari previsti da Enti ed Organismi locali, statali e comunitari;
- j) le consulenze e le attività tecnico-scientifiche nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente; il sostegno dell'informazione, della divulgazione scientifica e della comunicazione sulle tematiche ambientali; l'educazione e la didattica ambientale, percorsi di educazione formale e informale, nonché l'apprendimento permanente, per favorire in tutte le fasce d'età una nuova sensibilità ecologica, finalizzata a realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- k) la realizzazione di attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa nei territori, negli Enti locali, luoghi di lavoro, Istituti, Università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- l) la promozione di attività di ricerca e analisi, inerenti le più varie problematiche di carattere ecologico, ambientale, territoriale, culturale e socio-economico; la raccolta ed elaborazione di dati, documenti o valutazioni sulle scelte politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell'ambiente;
- m) lo sviluppo di attività di comunicazione, informazione, delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione telematica coerenti con gli scopi Associativi e le finalità di pubblica utilità; la produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione; la produzione e vendita di stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- n) la proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le Istituzioni, le forze sociali ed economiche, presenti nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione, verso legislazioni, programmi, accordi, progetti e simili, coerenti con le finalità qui espresse; l'espressione di pareri e osservazioni ufficiali su piani pubblici o progetti di opere e infrastrutture, pubbliche o private, che abbiano ricadute ambientali;
- o) l'erogazione di servizi di protezione civile atti a tutelare la collettività, l'ambiente e i beni dalle calamità attraverso l'assistenza e il soccorso, nonché con la prevenzione e la previsione, utilizzando all'occorrenza mezzi ed attrezzature idonee;
- p) la lotta ai cambiamenti climatici, per favorire la resilienza dei territori attraverso l'adozione di concreti piani di adattamento e l'abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione e utilizzo di energia, nella mobilità, in agricoltura, nella gestione del territorio ed in tutti i settori che hanno a che fare con la salvaguardia dell'ambiente, in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile e per la diffusione di nuovi stili di vita;
- q) la promozione delle attività sportive e motorie in natura, non lesive dell'ambiente, promuovendole come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del rapporto tra persona ed ecosistemi; l'organizzazione di gite, escursioni, campi scuola, campi di volontariato;



- r) la promozione e diffusione della vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali, in ottemperanza agli scopi sociali; iniziative contro le pratiche agricole inquinanti e contro l'introduzione degli OGM;
- s) gli interventi per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, l'applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- t) i progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali e ambientali della regione; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi statuari;
- u) la collaborazione con le comunità locali, con le aziende e le imprese al fine di realizzare percorsi di sostenibilità e cambiamento degli stili di vita e di produzione ecocompatibili.

4. L'elenco sopra riportato deve intendersi, comunque, non esaustivo delle attività che l'Associazione potrà svolgere, sempre nel campo della tutela, conservazione e valorizzazione della natura, dell'ambiente, degli animali, del territorio e del paesaggio, della tutela dei consumatori, della salute e della sicurezza, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento.

5. L'Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali e statuari, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge; realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali comunque utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o di quant'altri beni comunque posseduti. Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, si dota di tutti quegli strumenti tecnici, politici, amministrativi e giuridici ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, stringere alleanze, rapporti, stipulare protocolli d'intesa, accordi di collaborazione e/o aderire ad altre organizzazioni italiane o estere che perseguano, in tutto o in parte, finalità analoghe alle proprie.

6. Al fine di razionalizzare l'attività generale dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere costituiti e disciplinati Dipartimenti, Settori, Gruppi tematici, Commissioni, Uffici, ovvero possono essere nominati Referenti per particolari questioni, argomenti o temi, formati da soci e/o da altri soggetti esperti e di fiducia.

7. Le attività dell'Associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF ITALIA, anche attraverso:

- la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
- la promozione e il sostegno delle attività del WWF ITALIA, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF ITALIA.

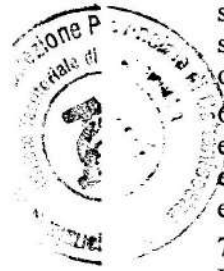
8. L'Associazione può realizzare, altresì, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3

Attività giuridiche e giudiziarie

1. L'Associazione promuove la tutela giuridica e giudiziaria in riferimento alle finalità generali perseguite dall'Associazione ed indicate al precedente articolo 2, promuovendo le opportune azioni legali, giudiziarie ed extragiudiziarie civili, amministrative e penali ed utilizzando gli strumenti più idonei quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele; la significazione di persona offesa e la costituzione di parte civile nei processi penali; l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili; innanzi a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali. Pertanto, l'Associazione cura la presentazione e sottoscrizione di qualsiasi documento e atto connesso o comunque necessario allo scopo, in linea con le proprie finalità statuarie.

2. L'Associazione potrà, altresì, agire in giudizio "iure proprio" ex articolo 2043 del Codice Civile a tutela del proprio diritto a non vedere frustrata la propria attività e perseguimento degli scopi sociali ad opera di condotte che, ponendosi in contrasto con il bene-interesse giuridico tutelato dall'ordinamento, ne danneggino



l'immagine quale soggetto istituzionalmente deputato alla protezione e cura dei medesimi beni e interessi oggetto del fatto lesivo.

3. Il Presidente e i Vicepresidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere le azioni giudiziarie sopraindicate anche senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo, al quale dovranno comunque riferire in occasione della prima riunione utile, per la ratifica anche a posteriori.

ART. 4

Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera nel territorio della Regione Siciliana con particolare riguardo all'area centrale della Sicilia ricadente nei Liberi Consorzi Comunali di Caltanissetta ed Enna.

ART. 5

Efficacia, modificazione e interpretazione dello Statuto. Norme sull'ordinamento interno

1. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e si ha per accettato da questi fin dalla domanda di ammissione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale, ovvero di mero adattamento a norme inderogabili sopraggiunte, possono essere direttamente deliberate dal Consiglio Direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea utile, la quale si esprime a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.

2. Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.

3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà, al fine di partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Possono essere ammessi in qualità di associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato (ODV); gli Enti associati ODV devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri Enti associati. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo amministrativo.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 del Codice del Terzo settore, il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

5. In relazione all'ammissione degli associati l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o dei propri diritti di partecipazione.

6. Il Consiglio Direttivo delibera entro novanta giorni sulla richiesta scritta di ammissione dell'aspirante associato, ispirandosi a generali criteri di moralità del richiedente e valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà disinteressata e in piena adesione al presente Statuto; se la rigetta, entro quarantacinque giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri (in sua assenza l'Assemblea) che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della prima convocazione utile.

7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a

tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

ART. 7

Diritti e obblighi degli associati

1. Per fare parte dell'Associazione è necessario essere in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - h) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
3. Al fine di esercitare il diritto di esaminare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo; il richiedente dovrà dichiarare per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri associati, si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali, con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede;
 - c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e del WWF;
 - d) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - e) svolgere la propria attività, preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - f) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Detta quota è annuale, non è trasferibile, rimborsabile, rivalutabile o restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.
5. Gli associati, anche se ricoprono cariche sociali, non ricevono alcun compenso se non eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.
6. Gli associati, inoltre, possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione attraverso quote straordinarie stabilite, in caso di necessità, dall'Assemblea.
7. Per tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, gli associati si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni dell'Associazione.
8. L'Associazione, che ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto si riconosce nel WWF ITALIA, si fa parte attiva affinché da parte degli associati e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme statutarie, regolamentari o etiche del WWF ITALIA. Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle suddette norme del WWF ITALIA, possono essere contestate dal WWF ITALIA secondo i propri regolamenti.

ART. 8

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, anche in formato digitale, al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro novanta giorni dalla scadenza; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - c) morte, incapacità, interdizione o inabilitazione.
2. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato, con colpa, dolo o negligenza, danni materiali o morali all'Associazione o al WWF ITALIA;
 - d) aver intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;
 - e) non aver preso parte, per motivi non giustificati, alla vita dell'Associazione quando richiesto;
 - f) essere destinatario di condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Associazione;
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.
4. Gli associati e i loro eredi che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né sul patrimonio della stessa.

ART. 9

Organi sociali dell'Associazione

- HP*
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, se esistente;
 - e) il Collegio dei Probiviri, se esistente.
 2. Ai componenti degli organi associativi - ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Gli organi sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 10

Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa, ed è composta da tutti gli associati: nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni regolarmente iscritti e in regola anche con l'iscrizione al WWF ITALIA.
2. Ciascun associato esprime un voto per ogni votazione. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare

all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del *quorum*.

4. In caso di associato minorenni, il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino ad allora, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei *quorum* assembleari.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. L'Assemblea si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente che, di regola, la presiede. L'Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

7. L'Assemblea è convocata previa comunicazione agli associati dell'ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, inviata con un anticipo di almeno dieci giorni, per mezzo di avviso inviato tramite l'utilizzo di strumenti di messaggistica elettronica o telefonica, tramite lettera, telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato all'atto dell'iscrizione, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione ovvero mediante comunicazione nel sito *web* della stessa. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

8. L'Assemblea può riunirsi anche in modalità di collegamento da remoto attraverso mezzi di comunicazione telematici e l'ausilio di tecnologie informatiche quali la videoconferenza multipla, la piattaforma *facebook*, *skype* eccetera, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione; a tal fine, il Presidente può nominare un ufficio di presidenza composto da collaboratori e tecnici che lo assistono. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. La disciplina di dettaglio dell'Assemblea in modalità da remoto è stabilita da apposito Regolamento.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 11

Assemblea ordinaria: competenze e *quorum*

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare il Revisore legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- l) determinare annualmente l'eventuale quota associativa;
- m) designare, su proposta del Consiglio Direttivo, associati onorari tra eminenti personalità che abbiano dato un contributo significativo alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati (in proprio o per delega); in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 12

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati (in proprio o per delega) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega) e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (in proprio o per delega).

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati (in proprio o per delega).

ART. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

2. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere al suo interno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; eventualmente, può nominare anche un Tesoriere e un Segretario dell'Associazione, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinandone l'attuazione;
- d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) fissare l'ammontare della quota di iscrizione annuale; deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri (o, qualora non costituito, all'Assemblea) di deliberare in merito alla loro espulsione;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- i) può decidere in merito alla stipula di convenzioni e simili, in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, collaboratori, consulenti esterni ed altro personale strettamente necessario per la

continuità della gestione non assicurata dagli aderenti, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dai programmi approvati;

- j) esaminare e deliberare sulle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari (da tre a sette) di membri, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni e da questa eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Tali Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

6. Qualora nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti; in mancanza, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci. Tali sostituzioni devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

8. Le riunioni vengono dirette dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato previa comunicazione ai Consiglieri dell'ordine del giorno, luogo, data e ora, inviata con un anticipo di almeno tre giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo stabilito dal Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione dopo l'elezione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

10. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche in modalità di collegamento da remoto attraverso mezzi di comunicazione telematici e l'ausilio di tecnologie informatiche quali la videoconferenza multipla, la piattaforma Facebook, Skype ecc., sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione. Non sono ammesse deleghe.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell'Associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi, delle pubbliche autorità ed in ogni giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi, con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica si perde, inoltre, per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare tutti gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d) disporre l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o altre operazioni finanziarie, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e) stare in giudizio avanti qualsiasi Autorità giurisdizionale; nominare avvocati e procuratori, con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa e in qualsiasi grado, nonché di sottoscrivere i relativi atti e documenti presupposti, connessi e conseguenti;
- f) sovrintendere i rapporti con il WWF ITALIA, con altre Organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato, limitatamente al proprio ambito territoriale;
- g) delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo, a singoli soci ovvero a persone esterne all'Associazione, lo svolgimento di singole attività o di singoli atti o specifici incarichi.

4. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente indicato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, al quale dovrà relazionare periodicamente in merito all'attività compiuta. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi.

ART. 15 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili; devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre

cariche all'interno dell'Associazione.

7. L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, scelti anche tra i non associati e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio ha il compito:
 - a) di esaminare e decidere sulle controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b) di esaminare e decidere sul ricorso dell'aspirante associato ex articolo 6 del presente Statuto.
3. Il Collegio giudica *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure. Il suo lodo è inappellabile.

ART. 17

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Al fine di salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa dell'Associazione, la sua apartiticità nonché per garantire i principi dell'attività di volontariato quali la gratuità dell'impegno e l'assenza di fini di lucro anche indiretto, non può candidarsi né ricoprire cariche statutarie il socio:

- a) che ricopre incarichi politici elettivi o che a questi si candidino;
- b) che ricopre incarichi e ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni esclusivamente o prevalentemente politiche;
- c) che abbia riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- d) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall'Associazione;
- e) che sia o sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. ovvero sia in ogni caso inibito dalla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici;
- f) che abbia subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di eventuale appartenenza;
- g) che ricopre incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF ITALIA, o in altre società o enti collegati o controllati dall'Associazione o dal WWF ITALIA o dalla predetta Fondazione;
- h) che intrattiene rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione o dal WWF ITALIA o da altre società, enti, strutture professionali che collaborano con le suddette Associazioni a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF ITALIA, o che sono collegate o controllate dalle stesse;
- i) che svolge attività in conflitto di interessi con l'Associazione.

2. È altresì preclusa la possibilità di diventare socio dell'Associazione per i soggetti aventi rapporti patrimoniali con la stessa.

3. L'incompatibilità ed il conflitto di interesse a carattere non limitato sopravvenuti determinano la decadenza dalla carica.

ART. 18

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 19

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

2. I beni immobili o mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. L'Associazione, inoltre, potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dai propri soci o quant'altro.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi (ad esclusione, eventualmente, dei componenti dell'Organo di controllo), anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo settore.

ART. 20

Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente, quali:

- a) quote associative; contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi pubblici e privati ed erogazioni diverse;
- c) contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste sociali e/o sottoscrizioni anche a premi;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- j) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie dell'Associazione ed ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, che possono essere anche plurimi, uno per sede operativa. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo che può delegare i Vicepresidenti o Consiglieri Delegati ad operare su specifici conti, finalizzati a gestire le entrate riferibili ad aree geografiche specifiche.

ART. 21

Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale o rendiconto di cassa; l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, quindi approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato, altresì, presso la sede dell'Associazione negli otto giorni **che** precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, **potrà** prenderne visione.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività (indicate in maniera **non** esaustive all'articolo 2) diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, in una **annotazione** in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio di esercizio o nella relazione di missione.

ART. 22

Bilancio sociale e informativa sociale

1. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito *web* gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino euro 100.000,00 (centomila/00).
2. L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito *web* il Bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART. 23

Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (Organo di controllo e Collegio dei Proviviri), tenuti a cura dello stesso organo.

ART. 24

Volontari

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e da apposito regolamento; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; provvede, altresì, ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 25

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, al WWF ITALIA.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

Utilizzo nella denominazione degli acronimi "ODV" ed "ETS" o delle indicazioni di "Organizzazione di volontariato" ed "Ente del terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato", ed eventualmente anche la locuzione "Ente del terzo settore" con l'ulteriore acronimo "ETS", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "WWF Sicilia Centrale ODV" oppure "WWF Sicilia Centrale - Organizzazione di volontariato", con l'ulteriore eventuale aggiunta della locuzione "Ente del terzo settore".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare sempre l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", ed eventualmente anche la locuzione "Ente del terzo settore" con l'ulteriore acronimo "ETS", nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale laddove l'Associazione risulti ancora iscritta al registro regionale di cui alla Legge regionale siciliana 7 giugno 1994, n. 22.

ART. 28

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

* * *

IL PRESENTE STATUTO, APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2020, SI COMPONE DI 28 (VENTOTTO) ARTICOLI RIPORTATI NEL PRESENTE ATTO FORMATO DA 16 (SEDICI) PAGINE VERSATE IN 8 (OTTO) FOGLI DATILOSCRITTI SU OGNI FACCIA.--
IN FEDE,



Fondo Moneta
per la Natura

Il Presidente/Legale rapp.te
(Ennio Bonfanti)

